



11154 / 14

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Giovanni Conti | - Presidente - |
| - Carlo Citterio | |
| - Anna Petruzzellis | |
| - Ercole Aprile | - Relatore - |
| - Benedetto Paternò Raddusa | |

Sent. n.sez. 328
CC - 12/02/2014
R.G.N. 43418/2013

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal
Centro Servizi 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*

avverso l'ordinanza del 06/08/2013 del Tribunale di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria
Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udito per la società ricorrente l'avv. Antonino Favazzo, che ha concluso
chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.

**RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Messina, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 09/07/2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo delle somme

gg *gh*

di denaro esistenti sui conti correnti intestati alla società Centro Servizi 2000 s.r.l., fino alla concorrenza di euro 447.500, nonché dell'immobile sito in Messina al viale Principe Umberto 89, di proprietà della medesima società.

Rilevava il Tribunale come, in presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di Chiara Schirò, legale rappresentante della società sopra richiamata, in relazione ai reati di cui agli artt. 416 cod. pen.; 81, 110, 314 cod. pen.; 61 n. 2, 81 e 640 *bis* cod. pen., – per avere fatto parte di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una pluralità di reati di peculato e truffa aggravata, commessi mediante il percepimento di denaro pubblico a seguito della presentazione di progetti di corsi e del successivo deposito di documentazione mendace; nonché per avere concorso nella consumazione dei relativi anzidetti reati fine – gravi indizi che, sia pure con la riqualificazione dei fatti oggetto di addebito rubricati ai sensi dell'art. 314 cod. pen. in termini di truffa aggravata, avevano consentito di applicare alla predetta indagata la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, vi fossero le ragioni per disporre il sequestro preventivo di quelle somme di denaro e di quell'immobile, sia a norma dell'art. 321 cod. proc. pen., che a mente del combinato disposto degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001, nella fattispecie applicabile nei riguardi di quella impresa collettiva iscritta al registro degli indagati per la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso la società Centro Servizi 2000, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, la quale, con atto sottoscritto dai suoi difensori, ha dedotto i seguenti quattro motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 240, 322 *ter* e 644 *ter* cod. pen., per avere il Tribunale del riesame motivato la sequestrabilità delle somme indicate sulla base della obbligatoria applicazione della misura reale ai sensi del citato art. 322 *ter* cod. pen., benché nella motivazione i fatti contestati dal P.M. in termini di peculato fossero stati riqualificati dal Collegio in termini di truffa aggravata.

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125 e 321 cod. proc. pen., 240, 322 *ter* e 644 *ter* cod. pen., per avere il Tribunale di Messina omissso di verificare la difformità tra l'ammontare del profitto ritenuto illecito ed il valore, di gran lunga superiore, dei beni assoggettati al vincolo reale.

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per non essere stata l'esecuzione del decreto di applicazione del sequestro preventivo preceduta dalla notifica dell'informazione di garanzia, così comportando un *vulnus* al diritto di difesa della società interessata, non essendo sufficiente la notificazione del provvedimento al difensore dell'impresa collettiva.

2.4. Violazione di legge, in relazione agli artt. 125, 275 e 321 cod. proc. pen., per avere il Tribunale siciliano, confermato ^{con riferimento} il provvedimento applicativo del sequestro preventivo anche ai canoni nel tempo incassati dalla locazione dell'immobile, benché di quest'ultimo sia stato consentito l'utilizzo da parte della società proprietaria.

3. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.

Costituiscono *ius receptum* nella giurisprudenza di questa Corte i principi per i quali, in tema di responsabilità da reato degli enti, non è valido l'atto di costituzione di una società nel procedimento a suo carico se sottoscritto dal rappresentante legale incompatibile, perchè contestualmente indagato per il reato presupposto della suddetta responsabilità (così, da ultimo, Sez. 6, n. 29930 del 31/05/2011, Ingresso Levante Spa, Rv. 250432); e l'esercizio dei diritti di difesa da parte dell'ente in qualsiasi fase del procedimento a suo carico è subordinato all'atto formale di costituzione a norma dell'art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001 (in questi termini Sez. 6, n. 15689 del 05/02/2008, Soc. a r. l. A.R.I. International, Rv. 241011).

Applicando tali *regulae iuris* al caso concreto bisogna rilevare l'inammissibilità del ricorso presentato dalla Centro Servizi 2000 s.r.l. avverso la considerata ordinanza di conferma del decreto di sequestro preventivo adottato a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, tenuto conto che, per un verso, manca una formale dichiarazione di costituzione di tale impresa collettiva che doveva essere formulata ai sensi dell'art. 39, comma 2, d.lgs. cit.; per altro verso, risulta dagli atti – e la circostanza è stata confermata oggi in udienza dal difensore della società ricorrente – che il mandato difensivo per proporre il ricorso è stato conferito dal legale rappresentante di quella società che, in quel momento, si trovava in una situazione di incompatibilità in quanto indagato, come persona fisica, nell'ambito del medesimo procedimento in relazione ad un reato presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12/02/2014

Il Consigliere estensore

Ercole Aprile



Il Presidente

Giovanni Conti

